



# Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali

## D.L. 165/2014 / A.C. 2715

Dossier n° 68 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 18 novembre 2014

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2715
D.L.	165/2014
Titolo:	Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali
testo originario:	4
Date:	
emanazione:	11 novembre 2014
pubblicazione in G.U.:	11 novembre 2014
presentazione:	11 novembre 2014
assegnazione:	11 novembre 2014
scadenza:	10 gennaio 2015
Commissione competente :	VIII Ambiente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

### Contenuto

Il decreto-legge si compone di 4 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** novellano – rispettivamente – le seguenti disposizioni del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 al fine di neutralizzare gli effetti conseguenti alle modifiche apportate in Parlamento prima ancora che entrino in vigore:

l'articolo 34, comma 7, riguardante le procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, che viene ripristinato nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri con la motivazione indicata nel paragrafo relativo alla chiarezza e proprietà della formulazione del testo;

l'articolo 4, comma 8-*quater*, al fine di circoscrivere la disposizione di copertura ivi contenuta alle spese derivanti dal comma 8-*ter*, riguardante la prosecuzione dell'assistenza abitativa alla popolazione, dal momento che gli altri commi dell'articolo recanti oneri risultano già coperti.

L'**articolo 3** novella l'articolo 23-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, sopprimendo il riferimento alle regioni Abruzzo ed Emilia-Romagna e mantenendo i riferimenti normativi ai decreti-legge riguardanti i rispettivi sismi, in modo da ricomprendere nelle zone cui la disposizione è applicabile anche i territori situati nelle altre regioni colpite dal sisma del maggio 2012 (Lombardia e Veneto). Il citato articolo 23-*ter* esclude gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione dall'obbligo di ricorrere a forme accentrate di acquisizione di beni e servizi.

L'**articolo 4** dispone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

### Tipologia del provvedimento

Il disegno di legge presentato in prima lettura alla Camera non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L'ATN dà conto dell'impatto normativo e della qualità redazionale dei testi sottoposti dal Governo al Parlamento; l'AIR consiste nella preventiva valutazione degli effetti della regolazione sull'ordinamento. Le due relazioni sono disciplinate, rispettivamente, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e dal regolamento approvato con DPCM (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) 11 settembre 2008, n. 170.

In calce alla relazione illustrativa è allegata l'esenzione dall'obbligo di redigere l'AIR disposta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, a norma dell'articolo 9, comma

1, del citato regolamento. L'esenzione è qui tautologicamente motivata con la considerazione che lo schema di decreto-legge riveste carattere di necessità ed urgenza.

## Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Come precedenti di provvedimenti d'urgenza correttivi di leggi di conversione, emanati contestualmente a queste ultime, si segnalano i decreti-legge:

- 3 agosto 2009, n. 103, Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009;
- 27 novembre 2009, n. 170, Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni contenute nel decreto-legge correggono norme di recentissima entrata in vigore incidenti, sotto profili finanziari e organizzativi, su oggetti concernenti le materie delle opere pubbliche (di bonifica e di ricostruzione post-sismica) e dei contratti pubblici. Tali disposizioni appaiono unificate dalla loro riferibilità all'esigenza di apportare correttivi ai precedenti decreti-legge nn. 90 e 133 del 2014, nel testo convertito dalle Camere.

## Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Gli **articoli 1 e 2** – come accennato – novellano due disposizioni del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 al fine di neutralizzare gli effetti conseguenti alle modifiche apportate in Parlamento prima ancora che entrino in vigore. Entrambi gli atti, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* dell'11 novembre 2014, sono entrati in vigore il giorno successivo.

Si segnala in proposito che nel parere sul citato decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, sul quale erano stati rilevati profili più marcati di eterogeneità, il Comitato ha formulato la seguente raccomandazione: "si abbia cura di adottare metodi di produzione legislativa che evitino la necessità del ricorso ad un decreto-legge che abbia come esclusiva finalità quella di correggere disposizioni approvate in sede di conversione di altro decreto, prima della loro entrata in vigore ed incidenti su settori normativi non omogenei. A tale ultimo riguardo, si considerino pertanto con particolare attenzione le prescrizioni contenute nell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 che, nell'intento di razionalizzare l'esercizio della potestà normativa del Governo, stabiliscono – in ragione delle peculiarità dello strumento – che il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico e omogeneo".

L'**articolo 3** novella anch'esso una norma di recentissima approvazione, cioè l'articolo 23-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, *senza precisare che la modifica concerne il comma 2*.

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il **preambolo** dedica un capoverso a ciascuno degli articoli di natura sostanziale del decreto; in modo inusuale: i capoversi dedicati agli articoli 1 e 2 non evidenziano il carattere straordinario delle circostanze di necessità e urgenza e il capoverso dedicato all'articolo 3 fa riferimento soltanto alla "necessità", difformemente da quanto richiesto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988, in base al quale i decreti-legge devono recare "l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione".

L'**articolo 1** ripristina il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri, neutralizzando – prima della loro entrata in vigore – gli effetti conseguenti alle modifiche apportate in Parlamento, "in considerazione del fatto – è scritto nella relazione illustrativa e più succintamente nel preambolo – che la disposizione adottata in sede di conversione, nella parte in cui prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno per le spese relative agli interventi su siti inquinati di proprietà degli enti territoriali, appare priva di copertura finanziaria e, quindi, in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione".